

# Messaggio

numero

**7937**

data

2 dicembre 2020

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 giugno 2020 presentata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti "Allarme canicola e tutela della salute dei salariati"**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

la mozione chiede al Consiglio di Stato di elaborare delle proposte legislative che concretizzino la protezione della salute sul posto di lavoro in caso di canicola, sia per il personale occupato nei lavori all'aperto che all'interno dei locali e che tenga in considerazione la tutela accresciuta di determinati gruppi di lavoratori quali le donne in gravidanza e i giovani lavoratori.

Il Consiglio di Stato è consapevole che il lavoro in condizioni di caldo elevato è suscettibile di provocare rischi per la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), considera prioritario il tema sollevato dalla mozionante. La calura può infatti condurre a stanchezza, a disturbi cardio-vascolari e alla diminuzione della concentrazione. Il rischio d'incidenti e di danni alla salute aumenta e, parallelamente, diminuisce anche il rendimento del lavoratore.

Occorre tuttavia rilevare che i Cantoni non hanno alcun margine per legiferare in questa materia in quanto le misure di tutela della salute dei lavoratori, come quelle oggetto della presente mozione, sono di competenza esclusiva della confederazione.

Nello specifico la Legge federale sul lavoro, e in particolare gli articoli 16 e 20 dell'Ordinanza 3 LL (OLL 3), indicano le misure principali di prevenzione che i datori di lavoro, in quanto responsabili della salute dei propri dipendenti, devono adottare. Infatti, il datore di lavoro ha il compito di garantire che la salute fisica e psichica dei lavoratori sul posto di lavoro non sia danneggiata (art. 6 LL e 2 OLL3). Per salute, conformemente alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità si intende non soltanto l'assenza di patologie, ma anche il benessere psichico, fisico e sociale. È importante che i datori di lavoro garantiscano condizioni di lavoro conformi alle esigenze della tutela della salute vegliando affinché nessun fattore di tipo fisico, chimico o biologico possa nuocere al benessere dei lavoratori. Tra questi fattori dannosi figura, appunto, il lavoro esposto a temperature eccessivamente elevate.

In questo senso la normativa federale in vigore, per questo tipo di rischio, prevede tre tipi di provvedimenti che si suddividono in *i)* provvedimenti tecnici, *ii)* organizzativi e *iii)* personali.

- i) Quale provvedimento tecnico - per quanto attiene ai lavori da svolgere all'interno di locali - è prescritto l'obbligo di un sufficiente raffreddamento dell'aria attraverso una ventilazione naturale o meccanica in modo da assicurare un clima non nocivo alla salute e consono al genere di lavoro. (art. 16 e 17 OLL3);
- ii) i provvedimenti organizzativi possono consistere nel rivedere il piano di lavoro evitando le ore più calde, ad esempio iniziando la giornata lavorativa, con il consenso dei lavoratori, alle 05.00 del mattino anziché le canoniche ore 06.00 stabilite di principio dalla LL. Oppure, nel ridurre al minimo, nelle ore più calde, lo sforzo fisico e introdurre brevi pause rigeneranti di 10 minuti ogni ora in locali o luoghi più freschi;
- iii) se i provvedimenti tecnici e organizzativi non sono sufficienti a proteggere la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, il datore di lavoro deve fornire un equipaggiamento personale di protezione il più possibile conforme alle esigenze concrete.

In aggiunta ai suddetti provvedimenti nei periodi di forte caldo il DFE per il tramite dell'UIL laddove è giustificato, può rilasciare delle autorizzazioni al lavoro notturno oppure dei permessi per anticipare in maniera sostanziale l'inizio del lavoro giornaliero, così da evitare di compiere sforzi durante i periodi più caldi della giornata, in particolare per i lavori faticosi da svolgere all'aperto e senza riparo dal sole. In questo contesto, si osserva che durante l'ultimo allarme canicola dell'anno in corso, la Sezione Enti locali ha consigliato ai Comuni di autorizzare/tollerare lavori notturni nei loro comprensori, nel rispetto dei regolamenti comunali sulla quiete pubblica, in modo da evitare l'esposizione dei lavoratori alla canicola. Va inoltre rilevato che all'inizio di ogni anno e allo scopo di rendere più efficiente il processo di rilascio dell'autorizzazione in regime speciale, l'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (UIL) e la Commissione Paritetica Cantonale Edilizia e Rami Affini (CPC) si ritrovano con la Direzione della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del Territorio (DT) per valutare gli interventi pianificati inerenti alla costruzione ed alla manutenzione delle strade e per prendere preventivamente visione dei lavori che dovranno essere svolti nei periodi notturni e di canicola. Questa procedura oltre che essere stata adottata con il DT è ormai realtà da diversi anni con i maggiori committenti pubblici tra cui le FFS e alcuni Comuni del Cantone.

L'Amministrazione cantonale in qualità di datore di lavoro in caso di allarme canicola prevede la possibilità per i dipendenti più esposti a tale rischio, segnatamente gli incaricati del taglio dell'erba o della manutenzione stradale, di anticipare l'inizio del lavoro in modo da terminare prima e risparmiarsi così le ore più calde della giornata.

Inoltre, l'Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità) e l'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) prevedono già tutte le misure (tecniche, organizzative, personali) per gestire queste situazioni di canicola per queste categorie di lavoratori che abbisognano di un grado di protezione accresciuta.

L'organo cantonale d'esecuzione della LL, ovvero l'UIL, ogni qualvolta si prospetta l'arrivo di un allarme canicola si preoccupa regolarmente di informare la popolazione circa le misure da adottare in simili situazioni tramite comunicato stampa.

Laddove nell'ambito di controlli aziendali, che possono avvenire d'ufficio o su segnalazione, emergono delle carenze sotto il profilo della prevenzione dei pericoli legati al lavoro esposto a temperature eccessive, l'UIL può intraprendere i provvedimenti amministrativi previsti dalla LL, come pure, nei casi gravi, può denunciare la fattispecie al ministero pubblico a norma dell'art. 59 LL.

Quanto alla richiesta della mozionante di valutare la possibilità di un'interruzione o di un non inizio dei lavori in caso di canicola, si osserva che questa potrebbe eventualmente essere presa in considerazione quale *ultima ratio* nell'ipotesi in cui le misure tecniche, organizzative e personali suesposte si rivelino insufficienti oppure qualora nonostante l'ordine di ripristino di una situazione conforme alla legge l'azienda si rifiutasse di intraprendere le dovute misure. Quanto alla questione a sapere se nelle suddette ipotesi il salario debba essere versato, trattandosi di una questione di diritto privato, le fattispecie concrete vanno sottoposte se del caso alle competenti sedi civili. Va, tuttavia, osservato che qualora l'interruzione dei lavori sia imposto dall'Autorità nei confronti di un'azienda reticente nell'ottemperare ad un preventivo ordine di adottare dei provvedimenti, necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio, non si intravedono validi motivi, nell'ambito dell'applicazione del diritto privato, affinché il datore di lavoro possa esimersi dal versare il salario ai dipendenti. Qualora, invece, in ragione del tipo di attività lavorativa le suddette misure organizzative, tecniche o personali si manifestassero oggettivamente insufficienti o irrealizzabili per permettere lo svolgersi del lavoro ad una temperatura sopportabile, a determinate condizioni previste dagli articoli 42 e seguenti della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) potrebbe entrare in linea di conto il riconoscimento di indennità per intemperie.

A fronte di quanto precede, ritenuto che i disposti del diritto federale rispondono adeguatamente alle esigenze di protezione dei lavoratori in caso di canicola e che ai Cantoni non resta comunque alcuna competenza residua nel legiferare in materia di diritto del lavoro, consideriamo la mozione evasa dal diritto vigente.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

## MOZIONE

### **Allarme canicola e tutela della salute dei salariati**

del 24 giugno 2020

In Ticino, nel corso degli ultimi anni, durante i mesi estivi è stato confrontato con temperature talmente alte da obbligare le autorità cantonali a decretare per periodo anche lunghi l'allarme canicola.

Queste alte temperature mettono in pericolo la salute compromettendo l'efficienza fisica e psichica della popolazione che non può proteggersi dal caldo e dall'esposizione al sole.

L'autorità cantonale durante questi periodi ha diramato a scadenze regolari un laconico comunicato stampa con il quale si invita la popolazione, tra le altre cose ad evitare sforzi fisici, mantenere gli stabili freschi ed evitare di stare all'aperto nelle ore pomeridiane. Tre eventualità, evitare sforzi fisici, mantenere gli stabili freschi ed evitare di stare all'aperto nelle ore pomeridiane, impossibili per decine di migliaia di salariati e salariato, attive nel Canton Ticino.

Poco o nulla viene detto e fatto per tutte quelle salariato e tutti i salariati occupati in lavori all'esterno (settore agricolo, giardinaggio, edile ed artigianale, cantonieri, servizi urbani, ristorazione ecc.) e per tutte le salariato e tutti i salariati occupati in locali senza climatizzazione (settore industriale, settore commerciale, uffici amministrativi, ecc.).

In alcuni ambiti alle alte temperature si somma inoltre il caldo prodotto dai macchinari o materiale utilizzato.

È ragionevole ritenere che anche quest'anno e nei prossimi anni, nel periodo estivo, l'allarme canicola si ripresenterà.

Responsabile della tutela della salute dei salariati è in linea generale e nel caso specifico il datore di lavoro. Tale obbligo è sancito nella Legge sul Lavoro così come nella Legge federale sull'assicurazioni contro gli infortuni. Vale la pena ricordare che la LL impone obblighi ancora maggiori per i giovani lavoratori (fino a 18 anni) e le donne in gravidanza. Sempre la LL demanda all'autorità cantonale il controllo e la verifica del rispetto dei dispositivi legislativi.

A livello cantonale la Legge sanitaria ha tra i suoi scopi la promozione e la salvaguardia della salute della popolazione quale bene fondamentale dell'individuo e interesse della collettività nel rispetto della libertà, dignità e integrità della persona umana. Vuole promuovere, in modo coordinato, favorendo l'assunzione della responsabilità individuale e collettiva dei cittadini la prevenzione delle malattie, il mantenimento ed il recupero della salute di tutti i cittadini.

Tali scopi sono da conseguire, tra l'altro, anche mediante la salvaguardia delle condizioni indispensabili al mantenimento della salubrità dell'ambiente di vita in generale, abitativo, scolastico, di svago e di lavoro in particolare.

Sulla base di questo quadro legislativo chiediamo al Consiglio di Stato di elaborare delle proposte legislative che concretizzino la protezione della salute in caso di allarme canicola, più in particolare:

- sia nella sua qualità di autorità politica generale che nel suo ruolo particolare di datore di lavoro;
- sia per il personale occupato nei lavori esterni che all'interno;
- che tenga in considerazione settori particolari di salariati quali i giovani lavoratori (meno di 18 anni e apprendisti) e le donne in gravidanza;
- che preveda in ogni caso l'interruzione del lavoro (con pagamento del salario) per il lavoro svolto nelle ore pomeridiane e/o, per settori particolari confrontati con fonti di calore (apparecchi, forni, motori, impianti industriali, ecc.) il non inizio del lavoro.

Per MPS-POP-Indipendenti  
Simona Arigoni Zürcher  
Lepori Sergi - Pronzini